

Dai computer files alle electronic resources

Problemi di designazione

Tra i diversi materiali non librari presenti nelle biblioteche hanno assunto un rilievo documentario sempre maggiore, negli ultimi anni, quei prodotti dell'industria o dell'artigianato editoriale che possono essere letti, osservati o ascoltati solo con l'impiego di un'apparecchiatura di elaborazione elettronica, cioè, più comunemente, di un computer. La catalogazione bibliotecaria di questi prodotti, nonostante la loro natura fisica di incisioni elettromagnetiche (su floppy disk, hard disk o nastro magnetico) o di incisioni ottiche (su cd-rom, cd-i ecc.), non solleva particolari questioni di principio, a condizione però che non si dimentichi che scopo della catalogazione bibliotecaria non è la segnalazione di opere genericamente esistenti e potenzialmente accessibili, ma solo dei documenti la cui esistenza e disponibilità è garantita dalla biblioteca mediante la conservazione di almeno un esemplare. Si presentano invece al catalogatore, ovviamente, alcuni problemi pratici, relativi soprattutto ai connotati da scegliere e alle forme da impiegare per descrivere agli utenti, nel catalogo, questo tipo di materiali. Tra questi problemi uno in particolare non ha forse ancora trovato, nelle norme catalografiche e nella manualistica, una soluzione pienamente soddisfacente, ed è quello del termine da utilizzare quale designazione generica del materiale nella prima area della descrizione catalografica. L'ISBD(CF), prima normativa di *international standard bibliographic description* specificamente predisposta per i pro-

dotti editoriali da computer,¹ proponeva come designazione generica del materiale (elemento 1.2 della descrizione) il termine *computer file*, termine prescritto anche dalle norme di catalogazione anglo-americane.² Tale proposta è stata però oggetto di un successivo ripensamento tra i componenti del gruppo di lavoro incaricato della revisione di quell'ISBD, i quali, nella più recente versione della normativa, ridenominata ISBD(ER), hanno raccomandato la designazione generica *electronic resource*.³ Il sostantivo inglese *file* (che indica, nel linguaggio comune, qualsiasi contenitore per documenti, e, per metonimia, l'insieme stesso dei documenti contenuti) ha in informatica un'accezione specialistica: perché siano correttamente elaborati, i singoli dati leggibili dalla macchina vengono memorizzati in unità complesse minime, i record, che a loro volta costituiscono degli insiemi unitari più ampi, i file. File è quindi un termine che attiene alla ripartizione dei dati, all'organizzazione ad essi attribuita all'atto dell'immissione, funzionale ad una conveniente memorizzazione ed elaborazione mediante il computer, e non alla forma con la quale il materiale si presenta all'utente per essere fruito, mentre è proprio questo l'aspetto che viene opportunamente evidenziato nelle designazioni generiche impiegate per gli altri materiali bibliografici (testo a stampa, audioregistrazione, videoregistrazione, multimediale ecc.). Oltre a ciò, il termine *file* è anche riduttivo e di fatto impreciso, poiché è raro, ed in taluni casi del tutto impossibile, che un prodotto

editoriale per computer sia costituito da un unico file. Poco appropriate appaiono anche le due traduzioni di *computer file* finora maggiormente attestate nella letteratura italiana. Sia la forma "Archivio elettronico", adottata in SBN e riproposta da Carlo Revelli nel suo noto manuale,⁴ sia la forma "Archivio per elaboratore", impiegata dai curatori della traduzione italiana delle AACR2,⁵ contengono il termine "archivio", che è stato effettivamente introdotto nel lessico informatico italiano come traduzione di *file*, ma che ben pochi informatici utilizzano comunemente, così come forse solo gli informatici linguisticamente anglofobi, ammesso che ve ne possano essere, utilizzano il termine "direttorio", che pure è la traduzione, in quello stesso lessico informatico, di *directory*. C'è poi da considerare che la designazione generica del materiale è un elemento del linguaggio descrittivo bibliografico, all'interno del quale il termine "archivio", pur non avendo subito una rigorosa formalizzazione semantica, ha comunque delle accezioni particolari (raccolta, repertorio), che non è detto si adattino a tutti i materiali documentari per computer, e che possono quindi indurre ad una interpretazione erronea della descrizione bibliografica. È infatti vero che ancor oggi una buona parte dei prodotti editoriali per computer è costituita da opere di consultazione o raccolte, ma è anche vero che questa non è assolutamente una caratteristica obbligata di quei prodotti, né peraltro il contenuto concettuale del materiale documentario e la sua organizzazione logica sono caratteristiche da evidenziare nella designazione generica del materiale. La più recente designazione *electronic resource* non presenta i medesimi inconvenienti semantici di *computer file*, ma è in compenso di una genericità

immotivatamente eccessiva. La descrizione bibliografica, in quanto tale, non concerne indistintamente qualsiasi risorsa, ma solo quella classe particolare di risorse costituita dall'insieme dei materiali prodotti intenzionalmente allo scopo, primario e originale, di comunicare un contenuto di concetti, ed anzi, in senso stretto, è applicabile soltanto alle pubblicazioni e a quei documenti che, per la destinazione ad un pubblico e per la presenza di alcuni indispensabili connotati formali, possono essere assimilati a pubblicazioni. Alla vaghezza bibliografica della designazione contribuisce poi lo stesso aggettivo *electronic*. L'elettronica è infatti ormai presente in una varietà enorme di prodotti, ed anche in molti prodotti editoriali (audioregistrazioni, videoregistrazioni ecc.): ciò che contraddistingue i prodotti da computer non è l'essere elettronici, ma l'essere, appunto, "da computer", cioè utilizzabili solo per mezzo di un elaboratore elettronico. Della norma internazionale ISBD(ER) è stata prevista dall'ICCU una traduzione italiana, nella quale nulla vieta, ed è anzi auspicabile, sia impiegata una forma di designazione generica del materiale più corretta e significativa di quella proposta dalla versione originale in lingua inglese. Per quanto detto, una formulazione appropriata potrebbe essere "documento per elaboratore", e questo sempreché si ritenga indispensabile tradurre la parola "computer", che è sì un forestierismo, ma di uso ormai corrente e prevalente nell'espressione in lingua italiana. Relativamente alla designazione generica del materiale documentario da computer le obiezioni alla norma internazionale non possono limitarsi, tuttavia, solo al piano formale, ma debbono coinvolgere anche la stessa sostanza di quella designazione. Come già accennato, infat- ➤

ti, nelle designazioni generiche impiegate per gli altri tipi di documenti è innanzitutto dichiarata la forma prevalente con la quale il documento si presenta alla percezione umana, quella forma che è direttamente accessibile ai sensi e mediante la quale il documento trasmette all'utente il proprio contenuto. Solo implicitamente o secondariamente le designazioni generiche del materiale possono fornire anche indicazioni sulla natura fisica del segno, sul tipo di supporto o sulla tecnologia impiegata; secondo l'ISBD, infatti, queste sono informazioni pertinenti non all'area del titolo e della formulazione di responsabilità, ma all'area della descrizione fisica, nella quale è prescritto siano espresse con gli opportuni dettagli, che possono poi essere completati, quando necessario, nell'area delle note. Così, ad esempio, nella prima area della descrizione bibliografica un testo è innanzitutto designato come testo, senza alcuna ulteriore specificazione relativa alla tecnica di stampa, al supporto o all'unità fisica (foglio, cartella, volume ecc.), ma con la sola distinzione tra "testo a stampa" e "testo in braille", che correttamente denota due diverse forme di percezione sensoriale. Una audioregistrazione, che sia meccanica su disco di vinile, magnetica su nastro o ottica su cd, è sempre, nella designazione generica del materiale, una audioregistrazione, come una videoregistrazione è sempre una videoregistrazione, che l'oggetto descritto sia una bobina di nastro o un videodisco. Questo comportamento descrittivo coerente viene però meno di fronte ai documenti utilizzabili solo con l'ausilio di un computer. In tal caso, infatti, un testo non è più un testo, una audioregistrazione non è più una audioregistrazione e una videoregistrazione non è più una videoregistrazione, ma tutti e



tre i documenti divengono indistintamente *electronic resources*: la componente tecnologica del documento satura completamente la designazione del materiale, annullando qualsiasi differenza di carattere più sostanziale. Alla pochezza bibliografica di una tale formulazione gli estensori della normativa ISBD (ER), come già i loro predecessori dell'ISBD (CF), hanno ritenuto di porre rimedio con l'inserimento nell'area 3 di una seconda designazione, obbligatoria solo per i documenti ad accesso remoto, denominata "Designazione di risorsa". L'impiego di una ulteriore designazione, mediana tra quella generica e quella specifica, e la collocazione in posizione non iniziale di informazioni comunque generali sul tipo di "risorsa" sembrano però contraddire quanto stabilito nell'ISBD (G),⁶ che prescrive, tra l'altro, di non riportare nell'area 3 tutte le informazioni che possono essere assegnate a un'altra area della descrizione; si determina in tal

modo un'incoerenza strutturale con le altre ISBD specifiche, della quale è prova anche la sostanziale analogia di significato tra i termini impiegati in quelle ISBD come designazioni generiche del materiale e quelli raccomandati ed appositamente conati per le designazioni di risorsa nell'ISBD (ER) (*electronic image data, electronic map data, electronic sound data, electronic text data* ecc.). Un testo, anche se leggibile tramite il video, rimane, a tutti gli effetti, un testo, tant'è che basta un semplice comando inviato alla macchina per trasformarlo in un normale testo a stampa; se è opportuno evidenziarne la natura particolare, ciò deve essere fatto, all'inizio della descrizione bibliografica, con espressioni che non annullino la sostanza testuale del documento, come "testo per elaboratore" o "testo elettronico" (riferita ad un testo scritto, e non ad una qualsiasi risorsa, quella di avere consistenza elettronica diviene una caratteristica distintiva rispetto ai testi a stampa e

in braille). I documenti audiovisivi registrati sulle memorie interne o esterne di un computer possono invece essere contraddistinti con le normali designazioni "Audioregistrazione" e "Videoregistrazione"; ogni qualificazione aggiunta sarebbe infatti del tutto immotivata, essendo le tecniche digitali applicate ormai a tutti i tipi di registrazione audio o video, ed essendo i macchinari ed i supporti spesso i medesimi (è evidente e noto, ad esempio, che non esiste alcuna differenza, di nessuna natura, tra un cd-rom e un normale compact disc da impianto stereo). Per quei prodotti, infine, tipicamente da computer, che presentano immagini, suoni e testo, senza che una forma prevalga sulle altre, la designazione corretta, tenendo presente l'ISBD (NBM),⁷ dovrebbe essere "Multimedia per elaboratore" o "Multimedia elettronico" (valendo per l'aggettivo, anche in questo caso, quanto già detto). L'impiego delle tecnologie informatiche non ha in realtà de-

terminato, almeno finora, la nascita di forme di documento alle quali non sia in alcun modo pertinente la tipologia bibliografica stabilita per gli altri materiali documentari; qualora ciò in futuro si verificasse, andranno formulate delle designazioni che esprimano la sostanza del documento in quanto tale, e non solo la sua generica appartenenza, quale oggetto fisico, al mondo dell'elettronica e dei computer.

Stefano Tartaglia

Note

¹ ISBD(CF) : International standard bibliographic description for computer files / recommended by the Working group on the International standard bibliographic description for computer files set up by the IFLA committee on cataloguing. - London : IFLA, 1990.

² Anglo-American cataloguing rules. - 2. ed., 1988 revision / prepared under the direction of the Joint steering committee for revision of AACR; edi-

ted by Michael Gorman and Paul W. Winkler. - Ottawa : Canadian library association ; London : Library association ; Chicago : American library association, 1988.

³ ISBD(ER) : International standard bibliographic description for electronic resources / revised from the ISBD(CF) International standard bibliographic description for computer files ; recommended by the ISBD (CF) review group. - München : Saur, 1997. - (UBCIM publications; n.s., 17). Per un commento generale a questo standard si vedano i recenti articoli di Mauro Guerrini (Catalogare le risorse elettroniche : lo standard ISBD(ER). - In: Biblioteche oggi; vol. 17, n. 1, gennaio-febbraio 1999, p. 46-70) e di Antonio Scolari (Dagli archivi per elaboratore alle risorse elettroniche : a proposito di una ISBD rinnovata. - In: Bollettino AIB ; Vol. 38, n. 4, dicembre 1998, p. 493-505).

⁴ Il catalogo / Carlo Revelli ; in collaborazione con Giulia Visintin. - Milano : Editrice bibliografica, 1996. - (I manuali della biblioteca ; 1).

⁵ Regole di catalogazione angloamericane. - 2. ed., revisione del 1988, ed. italiana / a cura di Rossella Dini

e Luigi Crocetti. - Milano : Editrice bibliografica, 1997.

⁶ ISBD(G) : General international standard bibliographic description : annotated text / prepared by the Joint working group on the General international standard bibliographic description set up by the IFLA committee on cataloguing. - London : IFLA,

1977. - Ed. italiana: Roma : Associazione italiana biblioteche, 1987.

⁷ ISBD(NBM) : International standard bibliographic description for non-book materials / International federation of library associations and institutions. - Revised ed. - London : IFLA, 1987. - Ed. italiana: Roma : Associazione italiana biblioteche, 1989.

